



Giunta Regionale della Campania

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 56 del 27/07/2007

AREA 07 SETTORE 04 SERVIZIO 02

FASC. n° 459/06

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell' Area Personale, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: **CARRINO GIUSEPPE**, nato il 23.02.1958, matr. 16274, C.F. **CRRGPP58B23F839C**

Oggetto della spesa: differenze retributive;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: **Sentenza**

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Sentenza del T.A.R. Campania Sez. III, n. 9714 del 16.11.2006, trasmessa al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento in data 21.12.2006, che ha riconosciuto il diritto alla retribuzione corrispondente alla ex VIII qualifica funzionale, a decorrere dal 18.04.1990, e per l'effetto condannato la Regione Campania al pagamento delle differenze retributive relative da corrispondere fino alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro per le funzioni corrispondenti alla ex VIII qualifica funzionale, oltre interessi e rivalutazione monetaria:

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: T.A.R. Campania, n. 9714/06; nota Settore Trattamento Economico prot. 568703 del 25.06.2007;

Acc S



Giunta Regionale della Campania

TOTALE DEBITO € 26.154,16
di cui € 12.856,18 quale importo lordo per differenza retributiva,
€ 3.931,28 per oneri riflessi,
€ 8.681,41 per interessi legali,
€ 685,28 per rivalutazione monetaria;

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) **motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002**
- b) che non sussistono ulteriori interessi e/o oneri accessori
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 26.154,16.

Allega la seguente documentazione:

- **Sentenza del T.A.R. Campania, 9714 del 16.11.2006;**
- **nota Prot. 568703 del 25.06.2007 del Settore Trattamento Economico.**

Data 27/07/2007

Visto
Il Responsabile del Servizio
Dr G.G. Mennella

F.to
Il Coordinatore
Dr.ssa L. Genovese

(*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.

2363
06



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Trattamento Economico

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2007. 0568703 del 25/06/2007 ore 12,01

Dest.: Stato Giuridico ed Inquadramento

Fascicolo : 2007.XXXV/1/1.16
Stato Giuridico ed Inquadramento

Al Settore
 Stato Giuridico ed Inquadramento
 Sede



Oggetto: nota prot.n.0357904 del 19/04/2007-
 - dipp. Battistelli Andrea e altri -

In riferimento alla nota indicata in oggetto, si riportano di seguito gli importi richiesti.

1) **Annunziata Vittorio matr.15365**

Importo lordo al dipendente per differenze retributive	€ 25.235,80
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 7.917,98
Interessi legali maturati al 27.07.2007	€ 10.111,35
Rivalutazione monetaria maturata al 27.07.2007	€ 6.698,09

2) **Battistelli Andrea matr.15370**

Importo lordo al dipendente per differenze retributive	€ 26.172,21
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 8.214,79
Interessi legali maturati al 27.07.2007	€ 10.488,41
Rivalutazione monetaria maturata al 27.07.2007	€ 844,88

3) **Carrino Giuseppe matr.16274**

Importo lordo al dipendente per differenze retributive	€ 12.856,18
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 3.931,28
Interessi legali maturati al 27.07.2007	€ 8.681,42
Rivalutazione monetaria maturata al 27.07.2007	€ 685,28

Dr. Mennelle



25 GIU. 2007

PS



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Affari Generali

Gestione e Formazione del Personale

Organizzazione e Metodo

Settore Trattamento Economico

AREA 07 - SETTORE 05

4) D'Agostino Francesco matr. 15386

Importo lordo al dipendente per differenze retributive	€ 26.030,64
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 8.164,62
Interessi legali maturati al 27.07.2007	€ 14.589,54
Rivalutazione monetaria maturata al 27.07.2007	€ 1.139,72

5) Kuluridis Demetrio matr.15417

Importo lordo al dipendente per differenze retributive	€ 17.179,40
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 5.256,08
Interessi legali maturati al 27.07.2007	€ 7.527,55
Rivalutazione monetaria maturata al 27.07.2007	€ 4.899,23

6) Malfettone Vincenzo matr.15420

Importo lordo al dipendente per differenze retributive	€ 24.503,83
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 7.695,52
Interessi legali maturati al 27.07.2007	€ 9.883,82
Rivalutazione monetaria maturata al 27.07.2007	€ 6.551,69

7) Russo Luigi matr.15445

Importo lordo al dipendente per differenze retributive	€ 25.445,26
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 7.995,49
Interessi legali maturati al 27.07.2007	€ 9.877,70
Rivalutazione monetaria maturata al 27.07.2007	€ 6.583,92

8) Kuluridis Demetrio matr.15417

Importo lordo al dipendente per differenze retributive	€ 17.179,40
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 5.256,08
Interessi legali maturati al 27.07.2007	€ 7.527,55
Rivalutazione monetaria maturata al 27.07.2007	€ 4.899,23



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Affari Generali

Gestione e Formazione del Personale

Organizzazione e Metodo

Settore Trattamento Economico

AREA 07 - SETTORE 05

9) Tedesco Pasquale matr.15452

Importo lordo al dipendente per differenze retributive	€ 19.431,41
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 6.029,32
Interessi legali maturati al 27.07.2007	€ 8.562,13
Rivalutazione monetaria maturata al 27.07.2007	€ 5.643,24

10) Vasaturo Domenico matr.15455

Importo lordo al dipendente per differenze retributive	€ 25.904,82
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 8.133,81
Interessi legali maturati al 27.07.2007	€ 10.450,28
Rivalutazione monetaria maturata al 27.07.2007	€ 6.364,41

11) Viola Vincenzo matr.16846

Importo lordo al dipendente per differenze retributive	€ 21.608,02
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 6.739,24
Interessi legali maturati al 27.07.2007	€ 9.127,98

Con la presente si comunica che le somme concernenti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono state calcolate sulle differenze retributive al netto delle ritenute di legge: ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali (C.d.S sez. V^a sentenza n.2780 del 22.05.2003).

✍

Il Dirigente del Settore
- Dott.ssa Paola Sabadin -

PS

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n. 9714	Reg. Sent. 2006
n. 8528	reg. Ric. 1999

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, terza Sezione di Napoli, composto dai Signori:

Dott. Ugo De Maio	Presidente
Dott. Angelo Scafuri	Giudice
Dott. Alfredo Storto	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 8528 del r.g. dell'anno 1999 proposto da:

Giuseppe CARRINO, n. a Napoli il 23.2.1958, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Federico Bergamo e Luigi Rispoli, con domicilio eletto in Napoli, al vico Il San Nicola alla Dogana n. 9

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carmela Argenzio e Vincenzo Baroni dell'Avvocatura regionale, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via S. Lucia n. 81

PER L'ANNULLAMENTO

della deliberazione n. 2415 del 18.5.1999 della Giunta regionale della Campania, limitatamente alla parte in cui, nel mentre si dispone il reinquadramento del ricorrente, immesso nel ruolo speciale ad esaurimento istituito con la legge regionale n. 4 del 1990, nell'ottava qualifica funzionale (in luogo della precedente settima qualifica a lui attribuita), con il profilo professionale di funzionario architetto, con decorrenza giuridica dal 18.4.1990, si dispone la decorrenza economica di tale inquadramento dal primo giorno successivo a quello di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, avvenuta in data 15.7.1999 e di tutti gli atti prodromici, consequenziali e comunque connessi;

NONCHE' PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto del ricorrente alla retribuzione corrispondente alla qualifica, come in delibera riconosciutagli, a decorrere dalla data di instaurazione del rapporto convenzionale, ovvero in subordine dal 5.12.1986, data di approvazione della graduatoria concorsuale di cui alla l. n. 730/86, ovvero, in via ancor più subordinata, dal 18.4.1990, data di immissione nel ruolo speciale ad esaurimento, con conseguente

CONDANNA

dell'amministrazione intimata, per il periodo di competenza dell'adito tribunale ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 80 del 1998, al pagamento delle differenze retributive così dovute, con interessi e rivalutazione ed ogni conseguente provvedimento di legge.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla udienza pubblica del 26.10.2006 il Giudice, dott. Alfredo Storto;

Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;

FATTO

Il ricorrente, Giuseppe Carrino, con il ricorso indicato in epigrafe, esponeva:

- di aver prestato la propria opera, in applicazione dell'art. 60 della legge n. 219 del 1981, a supporto del Gruppo di lavoro istituito per il coordinamento degli interventi nelle zone terremotate, sulla base di apposita convenzione, poi prorogata, anche *ex lege*, fino al 31.12.1986;
- che in base alla legge n. 730 del 28.10.1986, era stato immesso nei ruoli speciali ad esaurimento della Regione, istituiti con legge regionale n. 4 del 1990;
- che il suo inquadramento, dapprima erroneamente disposto nel VII livello funzionale, era stato poi riconsiderato dalla Regione e correttamente effettuato, con delibera n. 2415 del 18.5.1999, nell'ottava qualifica funzionale con decorrenza giuridica 18.4.1990, e decorrenza economica dal primo giorno successivo a quello di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, avvenuta in data 15.7.1999.

Il ricorrente, impugnando tale ultimo atto nella parte in cui disponeva la decorrenza economica del riquadramento dalla sottoscrizione del contratto di lavoro, chiedeva pertanto il riconoscimento alla retribuzione corrispondente alla qualifica riconosciutagli dalla impugnata delibera a decorrere dalla data di instaurazione del rapporto convenzionale, ovvero in subordine dal 5.12.1986, data di approvazione della graduatoria concorsuale di cui alla legge n. 730 del 1986, ovvero, in via ancor più subordinata, dal 18.4.1990, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive con gli interessi e rivalutazione per il periodo di competenza del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 80 del 1998.

La Regione Campania si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, comunque, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.

Alla odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Sembra opportuno preliminarmente rilevare, in punto di fatto, che il ricorrente ha stipulato con la Regione Campania una convenzione in base all'art. 60 della l. n. 291 del 1981, in forza della quale ha assunto funzioni di supporto al gruppo di lavoro per il coordinamento degli interventi nelle zone terremotate. Il rapporto convenzionale è stato più volte prorogato, finché con la legge n. 730 del 1986 è stata disposta l'immissione in ruoli speciali ad esaurimento del personale con rapporto convenzionato, previo superamento di un concorso.

Il ricorrente ha superato detto concorso ed è stato quindi immesso nel ruolo speciale ad esaurimento del personale di cui all'art. 12 della legge n. 730 del 1986, istituito con legge regionale n. 4 del 1990.

In un primo tempo, la Regione ha inquadrato il ricorrente nella settima qualifica funzionale. Successivamente, la posizione di questo è stata riesaminata e gli è stata riconosciuta l'ottava qualifica funzionale, fissando tuttavia la decorrenza giuridica del nuovo inquadramento dalla data di immissione nel ruolo speciale e quella economica dal momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, avvenuta il 15.7.1999.

Tale determinazione della Regione è stata contestata dal ricorrente nella parte in cui fissa la decorrenza economica dalla data della stipula del contratto di lavoro anziché da quella della stipula della convenzione, o in subordine della approvazione della graduatoria di concorso ovvero, in ulteriore subordine, dalla data della immissione nel ruolo speciale ad esaurimento della Regione Campania.

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della Regione Campania.

Il ricorrente ha chiesto a questo giudice l'anticipazione della decorrenza economica del nuovo inquadramento, mediante il riconoscimento della retribuzione corrispondente alla ottava qualifica, successivamente riconosciutagli, per il periodo antecedente. Egli ha, tuttavia, espressamente limitato le proprie richieste al periodo di competenza del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 80 del 1998, e cioè alle differenze retributive maturate fino al 30 giugno 1998.

L'oggetto della pretesa azionata, così come delimitato dallo stesso ricorrente, appartiene sicuramente alla cognizione del giudice amministrativo, il quale, in base alla disciplina transitoria dettata dall'art. 45 del d.lgs. 80 del 1998, è tenuto a conoscere delle controversie per le quali il fatto costitutivo della pretesa azionata si colloca in epoca antecedente al 30 giugno 1998.

Nel merito, il ricorrente chiede in via principale che la Regione Campania sia condannata al pagamento delle differenze retributive con decorrenza dalla instaurazione del rapporto convenzionale, e in via subordinata dalla immissione nei ruoli regionali.

Come già affermato in casi analoghi da questa Sezione (sentenze nn. 1976 e 3438 del 2006), la pretesa del ricorrente ad ottenere la retribuzione corrispondente alla ottava qualifica funzionale è fondata limitatamente alla decorrenza dal 18.4.1990, data di immissione nei ruoli speciali della Regione, con riconoscimento del diritto ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive da tale data.

Da tale data, infatti, è pacifico che il ricorrente ha effettivamente espletato mansioni corrispondenti alla superiore qualifica, così come ha riconosciuto la stessa Regione, dal momento che, nella delibera del 1999, essa ha espressamente ammesso di non aver tenuto in debito conto, nel precedente inquadramento, la corrispondenza tra le funzioni attribuite con la convenzione e il titolo di studio posseduto (laurea) al fine della individuazione delle qualifiche funzionali. Il reinquadramento, infatti, è stato effettuato sulla base delle mansioni che il ricorrente aveva già effettivamente svolto, erroneamente ricondotte - in un primo tempo - ad una qualifica inferiore. Non si pone pertanto alcuna questione di prestazioni di fatto, ma di retribuzione di prestazioni di servizio effettivamente espletate e retroattivamente riqualficate dalla amministrazione regionale come rientranti nella ottava qualifica funzionale.

Non possono invece essere riconosciute al ricorrente le differenze retributive per il periodo antecedente, a decorrere dalla data di stipula della convenzione o di approvazione della graduatoria concorsuale di cui alla legge n. 730 del 1986 per l'immissione nei ruoli speciali del personale con rapporto convenzionato, in quanto non si può ravvisare la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego antecedentemente alla data di immissione nei ruoli regionali, nemmeno come rapporto di lavoro di fatto.

In conclusione, sussiste il diritto del ricorrente alla corresponsione delle differenze economiche connesse alla superiore qualifica di inquadramento dal 18.4.1990, con conseguente condanna della Regione Campania al pagamento dei relativi importi, oltre accessori ex art. 429 c.p.c.

Il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su tale somma deve essere effettuato alla luce dei citati principi enucleati dall'Adunanza plenaria n. 3 del 15 giugno 1998 a mente dei quali la cumulabilità di rivalutazione e interessi legali non è ammessa per i crediti dei pubblici dipendenti maturati oltre il 31 dicembre 1994, in base alla previsione di cui all'art. 22 della l. 724 del 1994 sulla cui conformità a Costituzione si è di recente pronunciata la Corte costituzionale con sent. del 27 marzo 2003, n. 82.

Pertanto, interessi legali e rivalutazione monetaria dovranno essere cumulati, calcolandoli separatamente sulla sola sorte capitale, solo per i crediti relativi differenze retributive per gli anni antecedenti al 1995. Per il periodo successivo, invece, gli interessi legali fino alla data del completo soddisfo devono essere portati in detrazione dalla somma eventualmente dovuta a titolo di rivalutazione monetaria, computati gli uni e gli altri, separatamente, sulla sorte (Consiglio Stato, sez. VI, 22 gennaio 2002, n. 364; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2623).

La natura delle posizioni giuridiche soggettive prese in considerazione giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. n. 8528/99) lo accoglie con riguardo al riconoscimento del diritto del ricorrente Giuseppe Carrino alla retribuzione corrispondente alla VIII qualifica funzionale, a decorrere dal 18.4.1990, e per l'effetto condanna la Regione Campania al pagamento delle differenze retributive corrispondenti dalla data del 18.4.1990, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così è deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2006.

Dott. Ugo De Maio

Presidente

Ugo De Maio

Dott. Alfredo Storto

Giudice estensore

Alfredo Storto

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

#1.6.NOV.2006.....

(Art. 55, L. 27-4-1982, n/168)

Il Collaboratore di Cancelleria



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
della CAMPANIA - Sede di Napoli - U.U.S.

1.6 NOV. 2006 copia conforme alla
Principale, con un'aggiunta al

Regione Campania

del rec. n. 17 agosto 1997, n. 17

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
della CAMPANIA - Sede di Napoli - U.U.S.

Fertissima conforme all'originale che si tra-
sta di *Regione Campania*
a norma dell'art. 87 del regolamento di pro-
cedura 17 agosto 1997, n. 17.

Napoli, il 1.6 NOV. 2006

Il Collaboratore di Cancelleria

[Signature]